

**Associazione Sportiva Dilettantistica Ricreativo Culturale**  
**Di Promozione Sociale**  
**“ L'ALBERO DEL MACRAME' ”**

**Art. 1**

**(Denominazione e sede)**

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, **l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricreativo Culturale di Promozione Sociale, denominata “L'Albero del Macramè”**, con sede in Via dei Sent 16, nel Comune di Mondovì.
2. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9.
3. L'Associazione può aderire ad organizzazioni, organismi, Enti nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi e di cui condivide le finalità statuarie.

**Art. 2**

**(Finalità)**

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività con **esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale** e promozione dell'agio attraverso:  
**A) progettazione e realizzazione di corsi di formazione,**  
**B) promozione di sport dilettantistico,**  
**C) promozione della cultura e dell'arte,**  
attraverso organizzazione, attuazione e sviluppo di attività didattiche educative, espressive e creative di qualunque tipo ed in qualunque forma. Tali attività sono rivolte a tutti coloro che ne saranno interessati e non esclusivamente agli associati. Tali attività hanno come scopo la diffusione della cultura ludica, creativa, ecologica in qualsiasi sua forma ed espressione, attraverso attività di intrattenimento, animazione ed organizzazione ed attuazione di qualsiasi attività o evento utile al raggiungimento degli scopi sopra citati.
2. L'Associazione si affilia **all'Ente di Promozione Sociale** le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni e da quello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive nonché alle disposizioni del medesimo Ente di Promozione. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell' Ente nella parte relativa all' organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e di promozione dell'agio volte a combattere il disagio e l'emarginazione giovanile, alleviare le difficoltà delle persone diversamente abili e rendere un percorso di dignità attraverso esperienze arricchenti a quanti vivono nelle periferie urbane, nonché attività culturali, artistiche e di laboratorio capaci di fare conseguire gli obiettivi che i soci fondatori si sono prefissati di raggiungere. Ciò potrà avvenire anche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza. L' Associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383\2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati, intese come rivalutazione ambientale, alimentare, agricola e relative alla salute del corpo. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di

supporto fisiologico; l'intrattenimento attraverso l'organizzazione di tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

4. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e culturali dagli organi preposti, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività appropriate a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale, creativa, ludico-didattica, sportiva, culturale, assistenziale, ricreativa, ecologica, artistica e di formazione della persona. Si elencano con puro scopo esemplificativo ma assolutamente non esaustivo le attività svolte: organizzare pianificare e gestire l'apertura di Scuole di Circo per l'Infanzia; effettuare l'apertura di un circolo che contemplerà la somministrazione di bevande e alimenti finalizzata allo sviluppo ed al consolidamento di un centro di aggregazione, nella propria sede legale, rivolto agli associati; progettazione e attivazione di progetti ludico didattici all'interno di Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie e Superiori; organizzazione e gestione di corsi di danza, di yoga, di musicoterapia, di teatro e cabaret e di espressione corporea; organizzazione e realizzazione di percorsi creativi rivolti ai disabili; organizzazione e gestione di corsi di pittura creativa e di tutte le forma d'arte rivolti a bambini ed adulti; organizzazione di corsi di economia domestica (cucito, cucina, ottimizzazione del materiale di recupero, laboratori creativi, ecc...); gestione di corsi su teorie e tecniche di attività assistite di pet-therapy; progettazione di arredamento ludico e di giochi educativi per Scuole, Enti Pubblici, privati, Ludoteche e per tutti i gruppi riconosciuti, e non, che abbiano finalità simili all'Associazione stessa.

Tali discipline verranno messe in pratica sia attraverso la pratica diretta, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, formativi, di condivisione, di studio o attraverso collaborazione con altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati.

5. L'Associazione inoltre potrà:

a. Organizzare corsi di formazione per operatori nei settori attinenti gli scopi sociali e realizzare materiale divulgativo, fotografico, musicale ed audiovisivo.

b. Organizzare, in modo diretto o indiretto, eventi ed iniziative culturali, sportive, ricreative e di intrattenimento in genere compresa l'organizzazione di incontri, conferenze, seminari, manifestazioni, animazioni ludico didattiche e ricreative, festival, convegni, spettacoli, saggi, feste sociali e simili, percorsi sportivi, culturali e ludico-didattici, viaggi, gite scolastiche, trasferte e soggiorni sportivi nazionali ed internazionali con finalità ludiche, sportive, sociali e di sviluppo ed auto-sviluppo all'estero in collaborazione con altre Associazioni dentro e fuori dal territorio nazionale.

c. Promuovere la diffusione dello sport, della cultura, della musica e dell'arte senza nessun confine di carattere e di gusto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; promuovere, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività

- che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.
- d. Si prevede anche l'attivazione di corsi di formazione teatrale e di portamento, questi corsi potranno contemplare anche una serie di stage, considerando questi come parte essenziale del percorso didattico formativo dell'allievo. La promozione delle varie attività sia sportive che ricreative può avvenire attraverso l'uso di mezzi didattici, audiovisivi, pubblicazioni, magliette, cartoline, poster e tutto ciò che può servire a pubblicizzare ed a diffondere l'amore e la partecipazione per l'arte e lo sport attraverso tutte le loro espressioni.
  - e. Si prevede la gestione delle attività in ogni forma tipologica agonistica, dilettantistica e ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, o in strutture adatte allo scopo, l'Associazione potrà svolgere attività sportive, ricreative e culturali in favore dei propri soci e non solo, come soggiorni estivi o invernali, gite, work shop, concerti e conferenze.
  - f. L'Associazione promuove, inoltre, la creazione di strumenti di comunicazione e informazione; promuove iniziative di carattere culturale e sociale; promuove iniziative finalizzate ad una conoscenza approfondita dei problemi culturali e sociali attraverso ricerche e studi. Collabora insieme ad altre associazioni, cooperative, organismi, nella promozione di iniziative culturali e sociali, conformi a conseguire gli scopi sociali dell'Associazione stessa. L'Associazione è retta coi principi della solidarietà e mutualità ai sensi del Codice Civile, delle altre Leggi vigenti in materia.
6. Le finalità dell'Associazione Sportiva Ricreativa Culturale di Promozione sociale "L'Albero del Macramè" sono compatibili con le finalità dell'Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) al quale si affilierà e ne condividerà le finalità sociali e ne accetterà le modalità organizzative e i vari regolamenti. Accetta, inoltre, le norme e le direttive del CONI. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dello CSEN medesimo e del CONI.
  7. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti, può altresì usufruire di collaborazioni da parte dei propri associati per le quali è prevista l'erogazione di compensi compresi dall'art. 37 legge n. 342/2000 e dall'art. 67, comma 1, lettera m, TUIR;.
  8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni effettuate da liberi professionisti come commercialisti o altro.
  9. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  11. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
  12. **E' vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate sopra, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse**

### **Art. 3 (Durata)**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 (Domanda di Ammissione, Soci)**

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto, le sue finalità e l'eventuale regolamento interno.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dell'ente di promozione sportiva a cui aderisce e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e registrato sul verbale di seduta del consiglio stesso. Contro la cui decisione NON è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa è intrasmissibile, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7. Le categorie dei soci sono le seguenti:
  - a. **Soci Fondatori:** coloro che hanno promosso la fondazione dell'associazione e firmato l'atto costitutivo.
  - b. **Soci Ordinari** coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Per i minori è necessario l'assenso in forma scritta di un genitore.
  - c. **Sostenitori:** coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
  - d. **Benemeriti:** persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
8. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
9. La scelta degli istruttori e dei collaboratori stretti che ricoprono ruoli attivi e fondamentali per il funzionamento ed il raggiungimento delle finalità dell'Associazione è esclusivamente di competenza del Consiglio Direttivo, tale decisione non potrà in nessun modo essere cambiata da altri organi interni all'associazione e potrà essere motivata verbalmente agli interessati senza dover essere registrata se non nel verbale del Consiglio Direttivo.

### **Art. 5**

### (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
5. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
6. I soci devono versare nei termini previsti le quote associative e rispettare il presente statuto, delle sue finalità e l'eventuale regolamento interno.
7. Dovranno mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.
8. Le attività verranno svolte in diverse sedi, sparse sul territorio Nazionale ed Internazionale. Gli aderenti utilizzeranno gli spazi e le infrastrutture facendone uso corretto, prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
9. I soci dovranno rispettare le normative riportate nelle disposizioni generali dell'iscrizione a socio che verrà consegnata ad ognuno al momento dell'adesione, vale a dire deve essere rispettata la **disciplina uniforme del rapporto associativo** e delle modalità associative volte a garantire l'**effettività** del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
10. Qual'ora dovessero infrangere tali disposizioni o ledere persone o cose, si assumeranno la responsabilità totale di qualsiasi incidente o accidente che dovesse essere causato alla propria o dalla propria persona.

### Art. 6

#### (Dimissioni: Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato, od indennità.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. La perdita di qualifica del Socio Ordinario può avvenire per:
  - a. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
  - b. Dimissioni diretta
  - c. Non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari
  - d. Quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione
  - e. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
  - f. Per scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 15

3. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Le espulsioni hanno effetto immediato.
5. L'associato radiato non può essere più ammesso.
6. Se un membro del Consiglio Direttivo volesse dimettersi dalla sua carica dovrà comunicarlo attraverso una raccomandata da inviare alla sede dell'Associazione.

#### **Art. 7**

##### **(Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Presidente
  - Consiglio direttivo
  - Assemblea dei soci
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **Art. 8**

##### **(Funzionamento dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, fondatori e ordinari.
2. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
4. E' convocata almeno una volta all'anno (ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo) dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da appendere all'interno della sede sociale o all'interno di una delle sedi dove si svolgono le attività almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati verrà trasmessa a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno dei lavori
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente.
8. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
9. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
10. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
11. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 9 (Validità Assembleare)**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
5. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

#### **Art. 10 (Assemblea Straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 11 (Diritti e partecipazione)**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

## **Art. 12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo
- fissare l'importo della quota sociale annuale
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
- approvare l'eventuale regolamento interno
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

## **Art. 13 (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia)

## **Art. 14 (Consiglio Direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre (3) a sette (7) componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di variazione del consiglio direttivo è sufficiente allegare il verbale di elezione all'atto costitutivo. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. I membri del Consiglio Direttivo, come detto, rimangono in carica 4 (quattro) anni con le seguenti eccezioni:
  - a. sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.
  - b. dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione;
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità il voto del presidente è determinante



6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria (tutti gli atti amministrativi come assumere impegni, aprire rapporti di c/c bancari o postali e qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione) e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
8. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e procede inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori, tecnici, istruttori, operatori determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa.

#### **Art. 15 (Dimissioni: Consiglio Direttivo)**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Art. 16 (Convocazione Direttivo)**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

**Art. 18  
(Presidente)**

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e i poteri di firma dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**Art. 19  
(Vicepresidente)**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**Art. 20  
(Segretario)**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

**Art. 21  
(Risorse Economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a. Quote di sottoscrizione ed iscrizione, contributi degli associati;
  - b. Beni mobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto
  - d. Eredità, donazioni e legati;
  - e. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito;
  - f. Dai proventi derivanti da attività di natura commerciale, artigianale e agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000.
  - j. **E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura**

**Art. 22  
(Rendiconto economico-finanziario)**

1. **Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è obbligatorio e annuale (decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre). Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.**

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto e depositato presso la sede dell'associazione.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il **30 aprile** dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
6. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
7. **Sarà obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse**

**Art. 23  
(Anno Sociale)**

L'anno sociale inizia il 01/09 e termina il 31/08 dell'anno successivo; l'esercizio finanziario inizia il 01/01 e termina il 31/12 di ciascun anno.

**Art. 24  
(Sezioni)**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

**Art. 25  
(Clausola compromissoria)**

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica in modo inappellabile e definitivo e senza prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente del Collegio stesso, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati come anche l'Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti, sin d'ora per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

**Art. 26  
(ONLUS)**

**La denominazione verrà utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus"**

**Art. 27  
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**


1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento

dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sociali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, **nello specifico sussiste l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge**

**Art. 28  
(Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



19/03/2014

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Cuneo - Ufficio Territoriale di Mondovì

Registrato il 19 MAR. 2014 al n. 841 Serie 3  
con € 200,00 (Euro duecento)

IL FUNZIONARIO  
A. Rossi

